DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n.155 del 6-7-2011)- Modifiche alla disciplina dei privilegi – Disciplina del codice civile, del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

Art. 23

Norme in materia tributaria

Comma 37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

www.unijuris.it

(Le modifiche ineriscono il tipo di imposte i cui crediti sono assistiti da privilegio, il fatto che ora anche le sanzioni sono assistite dal privilegio, il venir meno del presupposto dell'iscrizione delle imposte nei ruoli esecutivi).

Comma 38. L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.

Comma 39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Ora anche ai crediti per le imposte di cui al primo comma del'art. 2752 c.c. spetta il privilegio sussidiario sugli immobili).

Comma 40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.

Comma 43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle

disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(Ora anche all'imprenditore agricolo, non assoggettabile a fallimento, è applicabile la normativa sulla ristrutturazione dei debiti - art. 182 bis L.F.- e sulla transazione fiscale - art. 182 ter L.F.)

www.unijuris.it